



COMUNE DI SINNAI

(Città Metropolitana di Cagliari)

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA’

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 – COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI E FINALITA' DEI SERVIZI COMUNALI

ART. 7 – NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

ART. 8 – AGEVOLAZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 9 – RIUTILIZZO DEI MATERIALI E DEI BENI

ART. 10 – LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLE PLASTICHE

ART. 11 – DIVIETO DI FUMO PRESSO SPIAGGE ED ARENILI

ART. 12 – COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CITTADINI O LORO ASSOCIAZIONI CHE ISPIRINO LA PROPRIA AZIONE A PRINCIPI SOCIALI E/O AMBIENTALI E CHE OPERINO A SCOPO NON PROFESSIONALE

ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 14 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

ART. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 16 - NORME DI ESCLUSIONE.

ART. 17 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.

ART. 18 - FORME DI GESTIONE.

ART. 19 - OBBLIGHI E DIVIETI.

ART. 20 - VIGILANZA DEL SERVIZIO.

ART. 21 - DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE.

ART. 22 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

ART. 23 - FINALITA'.

ART. 24 - CONTENITORI TRADIZIONALI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

ART. 25 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

ART. 27 - RIFIUTI INERTI

ART. 28 - ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 29 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI

ART. 30 - CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 31 - SOSTA DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 32 - TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO FINALE

Titolo III - MODALITA' DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 33 – DEFINIZIONI

ART. 34 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

Art. 35 – PULIZIA ARENILI

ART. 36 - CESTINI GETTA-CARTA E PORTARIFIUTI

ART. 37 - MODALITA ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Titolo IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 38 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 39 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 40 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

ART. 41 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI

ART. 42 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI PRIVATI

ART. 43 - DIVIETI ED OBBLIGHI DELL'UTENZA

ART. 44 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 46 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE ART.

47 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

ART. 48 - PULIZIA DEI MERCATI

ART. 49 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

ART. 50 - VOLANTINAGGIO

ART. 51 – PULIZIA SPIAGGE ED AREE RETRODUNALI

ART. 52 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

ART. 53 - PULIZIA DELLE STRADE PUBBLICHE, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI AGRICOLI

ART. 54 - CUNETTE E POZZETTI STRADALI GRIGLIATI

ART. 55 - LA RACCOLTA E IL TRASPORTO PER IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PER SUPERFICI SUPERIORI AI 1000 MQ

ART. 56 - DIVIETO DI ABBANDONO MOZZICONI DI SIGARETTA E RIFIUTI DI PICCOLE DIMENSIONI

ART. 57 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Titolo V CAPITOLO "DISPOSIZIONI GENERALI ECOCENTRO"

ART.58 - LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO

Titolo VI - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 59 - REGIME SANZIONATORIO-PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

ART. 60 - "NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI ED ISTITUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO"

ART. 61 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina, sotto il profilo tecnico ed igienico - sanitario, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale di SINNAI ex art. 198, 2° comma del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mn.ii., tenendo altresì conto delle deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna in materia.

ART.1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo problema ambientale e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, assieme al miglior intercettamento - anche qualitativo - dei rifiuti recuperabili/riciclabili, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale onde renderli consapevoli della necessità di attivarsi, per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
- proporre azioni atte a:
 - a) coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
 - b) diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che una produzione attenta agli impatti ambientali rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - c) promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
 - d) introdurre sistemi incentivanti per la raccolta differenziata di qualità (bonus, premi, etc.)
 - e) introdurre progressivamente un sistema tariffario puntuale che consenta all'utente di pagare un corrispettivo rapportato alle quantità di rifiuti prodotti.

Nella gestione dei servizi oggetto del Regolamento:

- I deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- II deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- III devono essere salvaguardate la fauna e la flora ed evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, sotto il profilo tecnico ed igienico - sanitario, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nonché le attività di igiene urbana,

nell'ambito del territorio comunale di Sinnai nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., tenendo altresì conto delle disposizioni normative e regolamentari introdotte dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia.

In particolare il presente Regolamento stabilisce tra l'altro:

- a) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- b) le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di erogazione degli altri servizi di igiene urbana;
- d) le azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti

Ove non diversamente specificato nell'articolato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) b), c), dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.
- non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per le definizioni si rinvia alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto discende dalla normativa settoriale e/o speciale, se e per come applicabile.

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Compete al Comune la gestione in regime di privativa, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, avvio allo smaltimento e al recupero/riciclaggio di tutti i rifiuti urbani; mentre per i rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui al presente Regolamento avviati al recupero/riciclaggio non si applica la privativa.

2. Il presente regolamento prevede:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii;

- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

3. Competono agli organi dirigenziali (ai sensi del combinato di cui all'art. 192 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 107 D.Lgs. n.267/2000), di assumere i provvedimenti rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art. 184 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono classificati:

- secondo l'origine - in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI
- secondo le caratteristiche di pericolosità - in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

1) Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e).

I rifiuti urbani possono essere ulteriormente classificati in:

- a) RIFIUTI ORGANICI (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - Verde (rifiuti compostabili): comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;

- Umido (rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense, supermercati) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b) RIFIUTI SECCHI RICICLABILI sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:

- Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone;
- Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
- Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
- Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
- Prodotti tessili ed abiti;
- Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;

c) INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero;

d) RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE (NON DIFFERENZIATI): tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento;

e) RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI

- RAEE, Pile alcaline, Medicinali, Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, Batterie e accumulatori al Pb e nichel- cadmio, tubi Fluorescenti.

2) Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 6 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI E FINALITA' DEI SERVIZI COMUNALI

Il Comune di Sinnai, con il presente regolamento intende caratterizzare la propria azione al perseguimento di obiettivi di gestione ottimale dei rifiuti con l'intento di improntare la stessa a principi fondamentali di salvaguardia e massima tutela dell'ambiente, secondo politiche che mirano al contrasto dei comportamenti nocivi per lo stesso ed alla adozione e sostegno a quelle pratiche virtuose, sia esercitate in forma privata che collettiva, di tutela ambientale.

La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza:

- a) è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) si ispira a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
- d) garantisce una erogazione continua, regolare, senza interruzioni;
- e) garantisce la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente

Il Comune di Sinnai, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette al raggiungimento di obiettivi tesi al riciclo, alla prevenzione, al riutilizzo, al recupero ed al corretto smaltimento dei rifiuti.

ART. 7 NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Nel presente Titolo sono descritte e normate le iniziative e le azioni che il Comune di Sinnai programma e attua al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

Al momento della redazione del presente Regolamento si individuano le seguenti azioni:

1. Agevolare l'autocompostaggio domestico;
2. Approntare politiche tese al riutilizzo dei materiali e dei beni;
3. Limitazioni all'utilizzo delle plastiche;
4. Collaborazione e coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini sui temi ambientali.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, ulteriori specifiche modalità di attuazione delle azioni di cui al presente Titolo saranno integrate e/o meglio dettagliate nelle apposite Ordinanze sindacali all'uopo emanate.

ART. 8 AGEVOLAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, foglie, etc.) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta, verdura e avanzi di cibo) e affianca l'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare o a cassonetto del rifiuto umido.

Il compostaggio domestico deve, quindi, considerarsi parte integrante dell'insieme di pratiche legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e, pertanto, alla salvaguardia dell'ambiente.

Ai fini del presente Regolamento, per autocompostaggio domestico si intende la gestione dei rifiuti organici effettuata presso il luogo di produzione degli stessi e finalizzata alla produzione di compost che può poi essere utilizzato presso il medesimo luogo.

Il Comune di Sinnai promuove e incentiva questa pratica in quanto fondamentale ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità alla base del presente Regolamento.

Le utenze che attueranno l'autocompostaggio domestico stipulano apposita convenzione con il Comune e sono soggette a verifica, a cura del personale comunale all'uopo addetto, della corretta applicazione delle modalità di compostaggio.

La pratica dell'autocompostaggio domestico nel territorio comunale di Sinnai potrà essere svolta su base prescrittiva, stabilita dall'Amministrazione, o volontaria, secondo apposite prescrizioni e norme che verranno appositamente predisposte dall'Amministrazione e dagli Uffici competenti.

ART. 9 RIUTILIZZO DEI MATERIALI E DEI BENI

Ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., la determinazione della qualifica di rifiuto spetta al produttore: di fronte ad un oggetto/bene (ancora funzionale al proprio scopo) il proprietario che non intenda più usufruirne, può decidere se classificarlo come rifiuto (e pertanto conferirlo al servizio pubblico di raccolta) o cederlo ad altri soggetti che potranno continuare ad utilizzarlo, allungandone di fatto la vita e rimandandone le fasi di riciclo/smaltimento.

Il Comune di Sinnai promuove azioni di questo tipo, volte ad allungare la vita ad oggetti/beni che diversamente seguirebbero la filiera del rifiuto (riciclo e/o smaltimento), eventualmente creando dei Centri Operativi del Riutilizzo, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento comunale.

ART. 10 LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE PLASTICHE

Il Comune di Sinnai, dimostratosi sempre sensibile alle politiche ambientali, compatibilmente con le disposizioni normative del settore, si impegna ad adottare, negli anni a venire, idonee politiche tese alla limitazione dell'uso della plastica in genere, nei limiti della propria sfera di operatività, limitando o vietando, quando possibile, l'utilizzo di alcune categorie di oggetti usati e gettati realizzati in materiale plastico, quali (piatti, bicchieri e posate, cannucce, contenitori/vaschette per trasporto e/o consumo di pasti ed altri);

ART. 11 DIVIETO DI FUMO PRESSO SPIAGGE E ARENILI

Come previsto dalla normativa nazionale, recentemente introdotta, in ordine al divieto di fumo nelle spiagge ed arenili, anche nelle spiagge ed arenili ricadenti nel Comune di Sinnai, vige il divieto di fumo.

Non rientrano nei casi di applicazione del presente articolo le sigarette elettroniche.

Nelle spiagge e arenili sarà possibile fumare solo ed esclusivamente in apposite aree/sole eventualmente allestite allo scopo.

Potrà essere consentita, a tal riguardo, la possibilità per i concessionari demaniali di individuare, all'interno dei propri stabilimenti, delle aree fumatori, che dovranno essere realizzate e individuate nel pieno rispetto delle disposizioni normative del settore e degli altri utenti.

ART. 12 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CITTADINI E LORO ASSOCIAZIONI CHE ISPIRINO LA PROPRIA AZIONE A PRINCIPI SOCIALI E/O AMBIENTALI E CHE OPERINO A SCOPO NON PROFESSIONALE

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione promuove e incoraggia la collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.

Tali attività possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- giornate a tema dedicate alla raccolta di particolari rifiuti o alla pulizia di aree;
- divulgazione di buone prassi in materia ambientale;
- laboratori di compostaggio domestico e/o di recupero di materiali. Restano a carico di tali associazioni l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie nell'espletamento del particolare servizio.

ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nell'ambito delle proprie competenze può emettere ordinanze contingibili ed urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo, in ogni caso, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

1. Il Comune, attraverso il Gestore dei servizi di igiene urbana, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A) Gestione dei rifiuti urbani e assimilati

A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.

A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.

A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;

A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o avvio a recupero/riciclaggio dei rifiuti speciali dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-

quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento, come pure con l'avvio di un apposito servizio per le Grandi Utente produttrici di RSA;

A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da pulizie di aree pubbliche;

A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

A.8 Servizio di gestione dell'Ecocentro a servizio dell'utenza domestica e non domestica, nei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

ART. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni.

a) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06.

Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;

c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza;

d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;

e) non siano classificati come pericolosi.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;

d) rifiuti da attività di spazzamento;

e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;

f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

b) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

b1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di **1.000** mq.

Il limite di **1.000** mq può essere elevato sino a **3.000** mq esclusivamente per le tipologie di rifiuti per le quali l'Amministrazione comunale abbia attivato un percorso di avvio a recupero senza oneri.

Pertanto, nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, le frazioni di rifiuto economicamente valorizzabili possono essere conferite al servizio pubblico di raccolta a condizione che la superficie di vendita dell'utenza non risulti superiore ai **3.000** mq.

Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.

Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di

mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

b2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	1	50
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	1	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	1	50
Imballaggi secondari cellulósici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	2	100
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,25	12,5
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	50
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	-	10
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 - 02 06 01	0,25	12,25
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	0,12	6
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	5
Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	50

(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

c) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

La richiesta di cui al di cui sopra deve essere accompagnata da:

a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- o ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
- o specificazione dell'attività svolta;
- o tipologia del rifiuto prodotto;
- o quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
- o dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
- o superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
- o superfici aziendali complessive;
- o numero di addetti complessivi;
- o numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";

b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti

assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.

Per i soli rifiuti assimilati avviabili a recupero, non essendo questi oggetto di privativa comunale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., è facoltà del produttore scegliere se conferirli al servizio pubblico di raccolta o provvedere al recupero autonomamente.

Per effetto di quanto sopra, le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati devono comunicare al Settore ambiente come intendono gestire i rifiuti avviabili a recupero ossia se intendono usufruire del servizio pubblico di raccolta o gestirli autonomamente.

Qualora il produttore opti per la seconda ipotesi, non sono previste riduzioni sul tributo dovuto.

Il Settore ambiente, sulla base di quanto disciplinato precedentemente e acquisita la necessaria documentazione dal Settore tributi, predispone un elenco delle utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta con indicazione delle modalità di attuazione dello stesso (frequenze, frazioni merceologiche oggetto di raccolta e tipologia di raccolta).

Tali informazioni potranno essere fornite agli altri Enti preposti al controllo per l'effettuazione delle attività di competenza.

ART. 16 - NORME DI ESCLUSIONE

1. Ferme restando le esclusioni stabilite ex lege, sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti.

ART. 17 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Per quanto riguarda la gestione di particolari categorie di rifiuti (titolo III° della Parte IV^ del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) si rinvia alla relativa normativa settoriale e/o specifica.

2. In particolare, ai fini della gestione comunale di cui al presente Regolamento, si indicano: i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) cui si rinvia alla apposita disciplina (D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49); i rifiuti sanitari assimilati ex lege cui si rinvia alla apposita disciplina (D.P.R. 15 luglio 2003, n.254); i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (ex art. 230 del D.Lgs. n.152/2006); etc.

3. I rifiuti cimiteriali sono quelli provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo), rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione, ecc..

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.

I rifiuti di cui alla lett. b) devono:

- essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine dei servizi ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR n. 254/2003.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Possono essere conferiti all'isola ecologica solo ed esclusivamente i pneumatici fuori uso, limitatamente a quelli provenienti dalle utenze domestiche ed in quantità minime (massimo 4 pneumatici per ogni conferimento, per un massimo di un conferimento semestrale ad utenza).

ART. 18 - FORME DI GESTIONE

1. Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune con una delle forme previste dalla disciplina, comunitariamente intesa, sui servizi pubblici locali.
2. Rimangono fermi, in capo ai soggetti affidatari dei servizi, i presupposti, i requisiti e le capacità così come previste nella normativa ambientale, laddove applicabile.
3. Il Comune può conferire i rifiuti di imballaggio recuperabili/riciclabili, secondo valutazioni di propria convenienza, ad operatori del mercato e/o, addivenendo alla stipula delle convenzioni previste, totalmente o parzialmente, al circuito dei Consorzi di filiera CONAI.

ART. 19- OBBLIGHI E DIVIETI

1. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
2. Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle direttive che il Comune potrà emanare. È obbligo del produttore di rifiuti urbani di attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal Comune.
3. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente, su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, nonché nei corsi d'acqua, lungo i loro argini, alvei, sponde, e nelle fognature pubbliche e/o private, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
4. È fatto divieto di bruciare rifiuti di qualsiasi tipo, anche se costituiti unicamente da frazione "verde", salvo ove ricorrano le condizioni e la fattispecie di cui al comma 6- bis dell'art. 256-bis del D.Lgs. n.152/2006.
5. Il Sindaco ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con propria ordinanza allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, intima ai soggetti obbligati lo sgombero dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree, fissando un termine agli interessati per provvedere direttamente. In caso di inadempienza gli organi dirigenziali responsabili del servizio di igiene urbana dispongono lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
6. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono solidalmente tenuti la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
7. È vietato esporre contenitori e/o sacchetti a cura del cittadino o delle utenze non domestiche allacciate al servizio, sulla pubblica via, al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta, fissati dall'Amministrazione con proprio atto. Il Comune potrà predisporre dei punti di conferimento fissi su suolo pubblico nei quali sono posizionati stabilmente contenitori multiutenza per la raccolta differenziata dei rifiuti che sono di norma assegnati ad un raggruppamento di utenti al fine di ottimizzare i servizi di raccolta.
8. È vietato conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
 - i rifiuti pericolosi;

- i rifiuti ingombranti;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- le sostanze liquide;
- i materiali accesi;
- i materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

9. È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti. E'altresì vietato l'utilizzo di diversi contenitori per la raccolta differenziata, rispetto a quelli messi a disposizione e consegnati in comodato d'uso dal Comune. In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

10. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

11. La pulizia, la disinfezione e la manutenzione dei contenitori dati in dotazione agli utenti è a carico degli stessi.

12. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

ART. 20 - VIGILANZA DEL SERVIZIO

1. Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato al personale addetto al servizio di igiene urbana del Comune, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si avvarranno del supporto operativo del corpo di Polizia Municipale, e della figura dell'Ispettore Ambientale.

2. L'attività degli interventi ispettivi di controllo e sanzionatorio, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste, spettano al Comando Polizia Municipale e alle forze di Polizia presenti nel territorio.

3. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, sulla corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 21 - DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

1. È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla pulizia e disinfezione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori delle strutture pubbliche;
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

2. I reflui dei lavaggi dovranno seguire i criteri di smaltimento della normativa specifica.

ART. 22 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. In attuazione delle previsioni e delle tendenze normative comunitarie e nazionali, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avvengono mediante la raccolta differenziata alla fonte.

2. I servizi sono effettuati anche con sistemi integrati di raccolta differenziata adottando le raccolte domiciliari (porta a porta) presso le utenze servite per le quali tale modalità sarà adeguata rispetto al modello gestionale e organizzativo adottato e/o mediante l'utilizzo di specifici contenitori o sistemi tecnologici di raccolta, per particolari tipologie di rifiuti posti sul suolo pubblico o privato.

3. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

a) principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono recuperabili/riciclabili, secondo criteri di fattibilità tecnico-economica, anche rispetto ai vantaggi ambientali, quali:

- rifiuti organici compostabili;
- rifiuti organici di provenienza alimentare domestica, collettiva e dei mercati;
- scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno;
- materiali riciclabili;
- carta e cartone;
- contenitori e imballaggi in plastica;
- polistirolo: ove le quantità rendano la gestione della raccolta, con conferimento diretto all'Ecocentro da parte dell'utente interessato, economicamente sostenibile, laddove esistano canali di avvio al recupero a livello locale;
- contenitori in vetro;
- lattine e contenitori in alluminio e metalli ferrosi;
- legno;
- indumenti smessi e stracci;
- rifiuti urbani non riciclabili o parzialmente riciclabili previo trattamento preventivo
- rifiuti ingombranti;
- frazione secca dei rifiuti urbani e assimilati;
- inerti.

b) oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica, quali:

- le pile scariche e batterie esauste;
- gli accumulatori al piombo;

- i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate;
- i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- le lampade a scarica e i tubi catodici;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva;
- gli oli minerali usati;
- i RAEE.

ART. 23 - FINALITA'

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da avviare ad impianti qualificati essere di smaltimento (inceneritori o discariche);
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il riutilizzo e, ove non possibile, il recupero/riciclaggio dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero/riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni, oltre che gli impatti ambientali (anche sotto il profilo del pericolo o rischio);
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale, anche con riferimento alle fasi gestionali intermedie e al trasporto;
- e) favorire il recupero di materiali e/o energia anche con riguardo alla fase di smaltimento finale.

ART. 24 - CONTENITORI TRADIZIONALI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Il Comune, nell'ambito della propria strategia, intonata ai principi e criteri stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale, previa proprie valutazioni che tengono conto della specificità socio-economica e territoriale stabilisce il numero, la tipologia, la capacità volumetrica dei contenitori personalizzati da assegnare al singolo utente domestico o non domestico sia per la raccolta del rifiuto residuo che per la raccolta differenziata.

2. A seconda del modello gestionale ed organizzativo adottato nelle diverse zone del territorio, il Comune assegna agli utenti anche contenitori multiutenza posizionati su suolo privato o su suolo pubblico con diverse caratteristiche tipologiche e volumetriche.

3. Il Comune determina e definisce altresì le modalità di gestione (esemplificativamente: conferimento, svuotamento, rilevazione del peso o volume) e relativa attribuzione agli utenti conferitori o produttori del rifiuto, anche agli effetti della determinazione dei proventi da addebitare in sede di fiscalità locale, come pure del canone di appalto del soggetto gestore.

4. I contenitori potranno essere di tipo tradizionale, anche dotati di transponder e di tipo tecnologico per i quali il Comune definisce la loro collocazione, posa in opera anche nel sottosuolo, e modalità utilizzo, categoria di utenze destinatarie dell'utilizzo, etc.

ART. 25 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.

2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle direttive comunali e ordinanze in materia.

3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.

4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.

6. E' vietato da parte di soggetti non residenti e da parte delle attività non insediate nel territorio comunale, così come di quelle non assoggettate al tributo o alla tariffa, il conferimento al servizio pubblico istituito dal Comune dei rifiuti differenziati e di altra tipologia previsti dal presente regolamento.

7. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento. Il servizio di raccolta nelle isole ecologiche sarà svolto dal Gestore non a frequenze fisse, bensì secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità garantendo la disponibilità volumetrica per il conferimento dei rifiuti da parte dell'utente in base all'esperienza e adottando anche sistemi tecnologici di rilevazione del grado di riempimento dei contenitori e di trasmissione telematica al Gestore onde consentire un'ottimale programmazione del servizio di svuotamento.

8. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta.

9. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto dalle norme del presente Regolamento.

10. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare cattivi odori o dispersioni nell'ambiente. Per quanto riguarda in particolare la carta e il cartone, quando questi vengano raccolti a domicilio senza contenitore personalizzato e nel caso di difficili condizioni meteorologiche (vento forte, temporale, ect.), dovranno essere depositati nel turno successivo di raccolta, al fine di evitare problemi agli operatori della raccolta e il formarsi di condizioni critiche a livello di intasamento delle griglie e pozzetti di scolo.

11. I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti all'interno di sacchi semitrasparenti e dentro contenitori personalizzati, nelle isole ecologiche posizionate su suolo pubblico.

12. Il conferimento deve avvenire nel punto praticabile più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione. Gli utenti devono posizionare i contenitori in maniera tale da non creare intralcio, ritardi o comunque impedimenti durante la raccolta dei rifiuti.

13. Gli utenti sono tenuti al conferimento dei rifiuti nei cassonetti o in altri contenitori personalizzati, siano essi a svuotamento meccanizzato o manuale, e devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:

- I coperchi del contenitore devono essere richiusi dopo l'uso e al momento del conferimento al servizio pubblico per lo svuotamento; contenitori non chiusi o con rifiuti fuori dal cassonetto non saranno svuotati dall'operatore, fatta salva la possibilità di comminare le relative sanzioni.
- Viene fatto divieto di:
 - a) introdurre nei contenitori sostanze liquide;
 - b) introdurre sostanze e/o materiali che possano danneggiare i contenitori, ovvero causare danni al personale addetto allo svuotamento o ai mezzi meccanici utilizzati per lo svuotamento;
 - c) introdurre rifiuti urbani pericolosi, eccetto che negli appositi contenitori ad essi riservati;
 - d) introdurre frazioni di rifiuto, sostanze e/o materiali non compatibili con la tipologia di rifiuto raccolto con quello specifico contenitore (impurità);
 - e) introdurre materiali voluminosi e comunque qualsiasi tipo o genere di imballo rigido che non sia stato rotto, piegato o pressato in modo da ridurre al minimo il suo volume ed ingombro;
 - f) manomettere o danneggiare i contenitori dei rifiuti.

14. Il conferimento diretto dei rifiuti negli appositi sacchi a tenuta:

- a) deve avvenire nel punto praticabile più vicino al proprio numero civico e alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione;
- b) salvaguarda la sicurezza degli addetti alla raccolta e degli utenti stessi, che sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchi;
- c) devono essere ben chiusi i sacchi, in modo da salvaguardare l'igiene pubblica ed evitare inconvenienti igienico-sanitari. In merito alle buste o sacchetti da utilizzare per la raccolta dell'organico gli stessi devono essere obbligatoriamente di materiale biocompostabile, preferibilmente in carta o similare e comunque certificati a norma di legge. Quelli per i rifiuti organici devono essere sempre e comunque inseriti nei contenitori messi a disposizione dal Comune per la raccolta sia essa domiciliare che nelle isole ecologiche.

15. E' fatto divieto di utilizzare sacchi diversi da quelli ove previsti e disciplinati da apposita Ordinanza Sindacale.

16. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore del condominio, laddove nominato, o i condomini, in solido

fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e/o in eventuali "Punti di conferimento" (PTC) definiti con opportuna segnaletica orizzontale. Questi saranno materializzati in prossimità della sede stradale per agevolare le operazioni di svuotamento. I PTC hanno la funzione di raggruppare in modo ordinato un congruo numero di contenitori personalizzati di utenti limitrofi in un'unica area predefinita per rendere più efficiente, efficace ed economico il servizio, migliorare il decoro urbano e la sicurezza stradale. I predetti contenitori vanno riposti direttamente a cura dell'assegnatario o di terzo da lui incaricato all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

17. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi, dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

18. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico.

19. Nella raccolta differenziata a domicilio, il materiale da raccogliere deve essere esposto nello spazio antistante il proprio ingresso (individuato dal proprio numero civico di residenza o domicilio) o nelle eventuali aree di raggruppamento previsti dal Comune (PTC punti di conferimento), non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno stabilito per la raccolta, ovvero in orari diversi stabiliti dal Comune in base all'organizzazione dei servizi.

20. In ogni caso i rifiuti devono essere conferiti all'interno degli appositi contenitori approvati e consegnati in comodato d'uso dall'Amministrazione, in modo da evitare che vadano dispersi negli spazi circostanti e che emanino cattivi odori.

21. I sacchi saranno conferiti a bordo strada e pertinenze. Per quelli, ove previsto e concordato, che saranno depositati anche all'interno delle proprietà condominiali, dovranno essere accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi.

22. Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni, questi ultimi opportunamente piegati e ridotti di volume. Nella raccolta domiciliare della carta e del cartone dovrà essere ridotto il volume e legata in pacchi o inserita in cartoni più grandi o anche inserita in contenitori eventualmente previsti ed assegnati dalla Amministrazione. In particolari giornate di condizioni metereologiche avverse l'utente dovrà ritirare dal suolo pubblico la frazione di rifiuto esposta.

23. Vetro, lattine e barattolame di banda stagnata. La raccolta del vetro è organizzata ove previsto con ritiri a domicilio nelle zone già servite. Gli utenti conferiscono a bordo strada, in corrispondenza del proprio numero civico, in contenitori previsti e assegnati dall'Amministrazione; Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, il vetro e gli imballaggi metallici per alimenti e bibite possono essere raccolti anche mediante utilizzo di appositi contenitori multiutenza dislocati in diversi punti del territorio (postazioni) o in isole ecologiche ben organizzate (raggruppamento di diversi contenitori per la raccolta differenziata) dislocati in diversi punti del territorio.

24. Gli imballaggi in plastica così come definiti dalle specifiche impartite dall'Amministrazione vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi di plastica trasparente e/o nei contenitori previsti ed assegnati dall'Amministrazione o mediante l'utilizzo di appositi contenitori multiutenza (cassonetti, campane, struttura seminterrato interrate) dislocati in singoli punti del territorio (postazioni) o in isole ecologiche ben organizzate (raggruppamento di diversi contenitori per la raccolta differenziata) dislocati in diversi punti del territorio. Per questa tipologia di rifiuti si ritiene fondamentale che l'utenza compia una raccolta differenziata di qualità senza conferire

materiale plastico non riciclabile. In tal senso l'Amministrazione, volendo incentivare siffatta raccolta differenziata di qualità, si riserva di attivare sistemi di raccolta automatici degli imballaggi di bevande in PET e lattine in convenzione per gli esercizi commerciali (bonus). Gli imballaggi in plastica, in particolare contenitori in PET e lattine, dovranno essere ridotti volumetricamente dall'utente prima di essere conferiti.

25. La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata prioritariamente con conferimento diretto all'Ecocentro da parte dell'utente abilitato all'accesso a tale struttura o mediante la richiesta del servizio a domicilio dei rifiuti ingombranti nell'ambito dei servizi di igiene urbana alle condizioni ed eventuali costi che saranno definite dall'amministrazione.

26. Qualora i rottami metallici siano accoppiati con altri componenti di materiale diverso, gli stessi devono essere, per quanto possibile, preventivamente e opportunamente separati a cura dell'utente.

27. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche denominati RAEE, così come definiti dalla specifica disciplina saranno consegnati (in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura AEE) a titolo gratuito direttamente all'esercizio commerciale nel quale fa l'acquisto. Rimane ferma la disciplina di settore.

28. Il conferimento a cura dell'utente all'Ecocentro è gratuito e compreso nei servizi base di igiene urbana nel rispetto delle disposizioni e modalità riportate nel regolamento di utilizzo dell'Ecocentro. Per tale motivo è vietato e sanzionato il deposito dei rifiuti di qualsiasi materiale esternamente all'area dell'Ecocentro, e comunque in qualsiasi area pubblica, in corrispondenza di strade, marciapiedi, piazzole stradali e aree di attesa e fermate di trasporto pubblico.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti, se adottati dal Gestore della raccolta, devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei medicinali già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato (apposite chiusure di sicurezza). Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere costruiti a tenuta in modo tale da raccogliere e contenere eventuali colaticci e liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 27 - RIFIUTI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, le macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura delle ditte che eseguono i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione sul territorio.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti, provenienti da piccole manutenzioni domestiche effettuate direttamente dagli utenti iscritti a ruolo, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati

nell'Ecocentro e il quantitativo massimo può essere di 0,20 mc per ogni conferimento per un massimo annuo previsto con deliberazione comunale.

ART. 28 - ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione comunale, con proprio atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata ovvero apportare variazioni al modello gestionale ed organizzativo in essere e a quanto disciplinato nel presente regolamento. Le nuove modalità di conferimento dei rifiuti urbani, ovvero le eventuali variazioni, sono comunicate dal Comune con specifiche campagne informative rivolte a tutti gli utenti.

ARTICOLO 29 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI

1. L'Amministrazione può attivare in forma sperimentale e/o definitiva, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento del riutilizzo o del recupero/riciclaggio di materiali, adottando eventualmente anche sistemi incentivanti (bonus, punti, etc.), all'analisi merceologica dei rifiuti per conoscere composizione del rifiuto e/o delle quantità effettivamente prodotte dai singoli utenti per campagne di monitoraggio finalizzate al miglioramento della tariffa normalizzata. Queste modalità di organizzazione dei servizi sono funzionali anche a raggiungere obiettivi di razionalizzazione dei servizi di trattamento dei rifiuti, così incentivando ed evitando, il più possibile, il ricorso allo smaltimento.

2. Parimenti tali forme di raccolta sono altresì funzionali ad una sensibilizzazione incentivante diretta dell'utente (bonus e simili) e indiretta (applicazione futura della tariffa puntuale: paghi per quello che produci), per promuovere da una parte la raccolta differenziata di qualità non solo di quantità dei rifiuti da avviare a recupero e che dall'altra riduca i costi di gestione del ciclo di ogni rifiuti massimizzando così le entrate dei corrispettivi previsti dalla vendita a vantaggio dell'utente (entrate nel Piano Finanziario). Le zone oggetto di eventuali servizi sperimentali, della progressiva riorganizzazione dei servizi di raccolta, la relativa metodologia di raccolta e/o conferimento diretto da parte degli utenti, i giorni e gli orari di svolgimento del servizio, saranno fissati dall'Amministrazione con provvedimento e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

3. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, o anche in comunità fra diverse famiglie residenti in diversi edifici limitrofi, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero che dispongano di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale e di una superficie non inferiore ai 50 mq. L'Amministrazione definirà le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'utente.

4. L'utente che è autorizzato al recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nella propria unità domestica. E' comunque fatto assoluto divieto di miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, altre frazioni di rifiuti (urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile).

ART. 30 - CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta sarà assicurata dal personale, e dai mezzi e dalle attrezzature tecnologiche a diverso uso adibite al servizio, eventualmente integrate anche da sistemi di controllo attivo dello stato di riempimento delle attrezzature/contenitori e relativa trasmissione telematica al Gestore dello stato e/o del grado di riempimento delle stesse per una migliore e più razionale organizzazione dei servizi. I rifiuti verranno di norma conferiti a cura del produttore in contenitori personalizzati di plastica rigida o in sacchi di plastica del tipo semi-trasparente o direttamente nei contenitori presenti nelle Isole Ecologiche. Il produttore è tenuto altresì a pretrattarli preventivamente (risciacquo e/o corretta separazione in casa delle diverse tipologie) e conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori all'atto del corretto conferimento e senza impurità al servizio pubblico.

2. Potranno essere altresì utilizzati sistemi di cassoni mobili multiscoperto per la raccolta differenziata come pure contenitori interrati o seminterrati di grande volumetria e/o presscontainer speciali attrezzati con sistemi tecnologici di identificazione elettronica dell'utente e sistemi volumetrici o a peso per la contabilizzazione dei residui rifiuti prodotti ai fini del controllo di gestione dei servizi e all'applicazione della tariffa puntuale.

3. Salvo altre modalità e disposizioni previste, per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti e attuali prescrizioni:

Abitazioni unifamiliari: i contenitori vanno posizionati solo con coperchio chiuso, nei punti di conferimento concordati con il Gestore per il ritiro, di norma in corrispondenza del proprio numero civico sulla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale;

Condomini ed abitazioni in regime condominiale: i sacchi vanno conferiti ben chiusi (annodati etc.) nei contenitori personalizzati per singola famiglia o in quelli multiutenza a livello condominiale messi a disposizione dal Gestore. Al momento del conferimento i coperchi devono essere solo e sempre chiusi. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere prioritariamente portati per lo svuotamento a cura del condominio o di terzi incaricati nei punti di conferimento (PTC) concordati con il Gestore. Se posizionati all'interno questi devono essere raggiungibili dal personale del Gestore secondo le modalità e le condizioni che saranno definite dall'Amministrazione. Se i condomini ed abitazioni a regime condominiale non sono dotati di contenitori condominiali valgono le prescrizioni fornite per le abitazioni unifamiliari.

4. Per quanto disposto dal presente regolamento, nel condominio costituito a norma di legge l'Amministratore dello stesso è considerato responsabile in solido ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81.

5. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente regolamento; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.689/81.

ART. 31 - SOSTA DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. La sosta e la fermata deve essere eseguita esclusivamente per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

2. Qualora si verificasse spargimento di rifiuti durante le operazioni di svuotamento e/o ci fossero rifiuti a terra nei punti di conferimento, il Gestore è tenuto a provvedere alla pulizia dei luoghi, fatto salvo il rilievo dello stato dei luoghi (eventuale foto preventiva) e/o comunicazione dell'infrazione alla polizia municipale e/o a altri accertatori abilitati per procedere al controllo di rito.

ART. 32 - TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO FINALE

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).

Titolo III - MODALITA' DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.

ART. 33 - DEFINIZIONI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

ART. 34 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

1. I servizi di pulizia ed igiene urbana, che comprendono lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti collegati alla pulizia, vengono effettuati dal Gestore per conto del Comune e sono svolti di regola secondo un piano operativo che definisce il tipo di spazzamento previsto (meccanizzato - manuale) le modalità (spazzamento e/o lavaggio) e la frequenza e il giorno del servizio. Per garantire un'efficace pulizia meccanica delle pavimentazioni stradali è previsto un apposito piano di segnalazione per regolamentare la sosta dei veicoli e relativa segnaletica stradale.

2. Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade, i passaggi pedonali, le piazze comunali;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali ad utilizzo comunale;
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
 - ii. siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui.
- d) viali e vialetti e aree adibite a verde pubblico.

ART. 35 – PULIZIA ARENILI

Lo svolgimento del servizio di pulizia degli arenili del litorale del territorio comunale, per le sole aree pubbliche non affidate in concessione, è effettuato di regola e salvo diverse disposizioni degli Enti competenti, per conto del Comune attraverso il Gestore del servizio di igiene urbana. È svolto di regola secondo apposito piano operativo che definisca modalità, frequenza e giorni del servizio.

Il servizio è inteso nelle diverse fasi di raccolta, rastrellamento, conferimento e trasporto. Nello specifico la pulizia prevede:

- a) Asportazione dei rifiuti depositati sull'arenile;
- b) Collocazione e gestione (svuotamento, manutenzione, pulizia, sostituzione, etc.) di contenitori porta rifiuti adeguati sia in numero che in forma e materiale.

La pulizia dei tratti di spiaggia concessi in uso ai privati deve essere effettuata e garantita dal concessionario, che opererà nel rigoroso rispetto del presente regolamento.

ART. 36 - CESTINI GETTACARTA E PORTARIFIUTI

1. Per garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e, in particolare, per garantire la raccolta dei rifiuti in tutte le aree pubbliche o private di uso pubblico dove maggiore è la concentrazione di attività e affluenza di pubblico, sono installati appositi cestini portarifiuti di capacità adeguata e valore estetico consono al decoro e all'immagine del contesto urbano dove sono collocati.

2. Tali cestini non dovranno essere utilizzati per il conferimento di rifiuti domestici e ingombranti e, comunque, di qualsiasi altro rifiuto incompatibile o per il quale è stato avviato un circuito separato di raccolta differenziata, né essere danneggiati, manomessi o essere oggetto di affissione di adesivi, targhette o deturpati con scritte o altro.

3. Il soggetto gestore del servizio raccolta rifiuti solidi urbani deve provvedere ad assicurare lo svuotamento, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la pulizia degli stessi attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, nonché la costante pulizia delle aree circostanti.

4. In determinati luoghi ad elevata frequenza pedonale e richiedenti un particolare decoro, è possibile installare appositi contenitori atti alla diversificazione dei rifiuti ed alla conseguente effettuazione della raccolta differenziata da parte degli utenti.

ART. 37 - MODALITA ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata.

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzato comprende lo spazzamento generale completo, delle strade e delle aree ad uso pubblico. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, compresi i marciapiedi, delle piazze e dei passaggi pedonali, dei luoghi di mercato e di ogni altra area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro comunale in cui è attivato il servizio. Questo, come pure la frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento, vengono stabiliti con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle modalità di spazzamento adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Le operazioni di pulizia degli arenili saranno svolte con modalità e attrezzature tali da garantire buoni livelli di efficienza e minimizzare l'impatto sull'ambiente e sull'ecosistema dunale e sempre nel rispetto delle normative Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti. Potranno essere impiegate opportune attrezzature meccaniche, in grado di coadiuvare l'intervento manuale per una maggiore celerità operativa, con l'adozione di tutte le cautele atte a tutelare l'arenile e prevenire ed evitare situazioni di pericolo.

I rifiuti raccolti verranno conferiti ad impianto autorizzato individuato dal Comune.

2 - Servizi accessori.

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto.

A tal fine, per servizi accessori devono intendersi:

- spazzamento manuale, meccanizzato, lavaggi mirati, sanificazione di strade, piazze e porticati;
- pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche;
- diserbo stradale (marciapiedi, bordi strada, cunette);
- pulizia caditoie e pozzetti stradali grigliati;
- servizio periodico di diserbo e decespugliamento delle aree incolte;
- pulizia degli arenili;
- noleggio e pulizia dei bagni chimici;
- spazzamento manuale, meccanico, lavaggio di tutti i mercati comunali;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ;
- raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento;
- servizio di pronto intervento per pulizia della sede stradale a seguito degli incidenti stradali;
- servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie vigenti

Titolo IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 38 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le norme e disposizioni di cui al presente titolo IV disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati assimilabili agli urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART. 39 - AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere il più possibile il numero di utenti potenzialmente serviti, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi ed i relativi costi del servizio.

2. Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

a. a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;

b. a tutti gli insediamenti: collinari e montani (Santu Barzolu, Tasonis, San Basilio, Burranca, Villaggio delle Mimose, San Paolo, San Gregorio, CampuOmu – Mont'eCresia); costieri (Solanas, Santa Barbara/CuiliMurvoni, Genn'e Mari/Torre delle Stelle);

c. alla zona industriale: Piano degli Insediamenti Produttivi "Luceri";

d. alle spiagge marittime.

3. S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza media di mt. 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento ordinari previsti dall'organizzazione approvata del servizio, salvo gli utenti presenti nelle zone rurali denominate Agro o in zone simili i quali potranno conferire i propri rifiuti all' Ecocentro o nelle isole ecologiche messe loro a disposizione e/o più a loro più vicine.

ART. 40 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici rientra nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune, mentre il soggetto Gestore si limita ad esercitare le predette attività di gestione.

In tal senso il Gestore:

A) provvede a definire/perfezionare con l'Amministrazione Comunale eventuali migliorie e ottimizzazioni delle modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti dichiarati urbani;
- rifiuti urbani pericolosi, e non pericolosi;

B) determina d'intesa con l'Amministrazione Comunale le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle

caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

C) sulla base anche di proposte organizzative dell'Amministrazione propone e concorda con la stessa in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi, l'ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari e modalità delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;

D) sulla base di un piano programmato e concordato con l'Amministrazione, assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti multiutenza e/o contenitori multiutenza posizionati sul suolo pubblico (punti di conferimento organico, isole ecologiche) e delle relative piazzole;

E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta finalizzato all'ottimizzazione di tutte le fasi di gestione del ciclo del rifiuto a livello urbano anche con la fornitura di attrezzature speciali per la raccolta differenziata (ad. es: diversi sistemi incentivanti per l'utente, etc.) anche su richiesta dell'Amministrazione.

ART. 41 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

A. prioritariamente con conferimento diretto a cura dell'utente all'Ecocentro;

B. mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata, secondo quanto deliberato dall'Amministrazione comunale.

2. I rifiuti domestici ingombranti conferiti al predetto servizio di ritiro, costituente articolazione straordinaria del servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, fuori dal proprio numero civico, separati per tipologia di rifiuto e non mescolati con altri rifiuti urbani.

3. L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

4. È in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

ART. 42 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI PRIVATI

I residui di potatura e sfalcio di giardini, ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati devono essere prioritariamente riutilizzati per il compostaggio domestico, diversamente possono essere conferiti nell'ambito del servizio pubblico.

Il servizio pubblico di base prevede il conferimento diretto a cura del produttore all'Ecocentro. A richiesta è possibile prenotare il servizio di ritiro a domicilio secondo quanto deliberato dall'Amministrazione.

Secondo apposito piano operativo sarà possibile conferire i rifiuti vegetali con ritiro porta a porta.

Al di fuori dei casi di cui al precedente comma ed in particolare nel caso di manutenzione di giardini svolta da imprese specializzate, i rifiuti prodotti nelle attività di potatura e sfalcio dovranno essere conferiti, a cura e spese del produttore, esclusivamente nei centri appositamente autorizzati.

La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 50

ART. 43 - DIVIETI ED OBBLIGHI DELL'UTENZA

1. È obbligatorio avvalersi dei contenitori predisposti per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computer, documenti d'archivio ecc.) in maniera diversa da quanto previsto dal presente regolamento.
2. È inoltre tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a lato dei contenitori altrui destinati alla loro raccolta dei rifiuti.

ART. 44 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitario dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo-rurale, organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di raccolta dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di conferimento a raccolta differenziata e solo la parte residuale rimanente a smaltimento.
2. In attesa che siano realizzate le isole ecologiche multiutenza per il conferimento dei rifiuti urbani, gli utenti di cui al paragrafo precedente dovranno conferire i propri rifiuti riciclabili e non presso l'Ecocentro comunale secondo le modalità definite dall'Amministrazione comunale.

ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.
2. Unitamente alla richiesta formale di autorizzazione per la realizzazione dell'evento, i richiedenti dovranno consegnare al Comune una breve relazione su quali azioni saranno attivate dall'associazione per ridurre la quantità di rifiuti da produrre e di attivare la migliore raccolta differenziata: a partire dagli acquisti di prodotti con minori imballaggi all'origine, fino all'organizzazione dell'evento nella sua completezza per garantire la migliore sensibilizzazione del cliente a separare correttamente i rifiuti (ad esempio: info alla cassa), come pure quali azioni mettere in campo per attivare la migliore raccolta differenziata di qualità all'interno degli spazi della festa (lavastoviglie industriale mobile, stoviglie riciclabili in materiale biodegradabile, sottopiatte in carta riciclabile, bevande alla spina e/o contenitori

- per la raccolta differenziata all'interno dell'area di produzione degli stessi, consegna di bicchieri con cauzione per evitarne l'abbandono etc.).
3. Il gestore fornirà idonei contenitori per la raccolta differenziata affinché i rifiuti siano separati e correttamente conferiti al servizio pubblico secondo le modalità generali previste dal presente regolamento. Il Comune potrà dare precise disposizioni per ridurre al minimo la produzione dei rifiuti da smaltire, favorendo la prevenzione e quindi le migliori pratiche per la raccolta differenziata di qualità attivando eventualmente anche sistemi incentivante per il partecipante alla festa (cauzione, bonus, etc.).
 4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 46 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE. ALIMENTAZIONE DELLE COLONIE FELINE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni degli animali.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani, e a chiunque li accompagni quando questi sono condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.
3. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi, dai prati e dalle aiuole ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici: di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica) per la raccolta delle deiezioni solide; di raccogliere le deiezioni dal suolo pubblico, comprese le aree a verde pubblico; di depositare il rifiuto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni regolamentari e di servizio.
4. I cani in particolare devono essere tenuti secondo le norme veterinarie, di igiene e di registrazione del microchip come previsto dalle leggi vigenti in materia (c.d. Anagrafe Canina).
5. Per motivi di igiene pubblica i cani non potranno essere comunque condotti a meno di 50 mt dalle aree gioco per bambini neanche se accompagnati.
6. Chiunque volontariamente accudisca alla alimentazione di animali di proprietà sconosciuta presenti sul territorio, quali colonie feline e i così detti cani di quartiere, ha l'obbligo di mantenere puliti i luoghi, le piazze etc. ove puntualmente e periodicamente si usa approvvigionare i soggetti, evitando di insozzare i siti con qualsivoglia contenitore / imballaggio e avendo cura di rimuovere gli alimenti putrescibili non consumati dagli animali.
6. È fatto obbligo a chiunque il rigoroso rispetto del presente articolo, del regolamento per la tutela, detenzione e conduzione di animali, e di ogni altra ordinanza o disposizione Comunale.

ART. 47 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere

alla costante pulizia dell'area occupata, oltre che installando, con oneri a proprio carico, adeguati contenitori tipo cestini gettacarte.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite, in bottiglia o in lattina in chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari). Tale obbligo vale in quanto il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per le raccolte differenziate in vigore in quel momento. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque quella perimetrale o antistante ad essa, deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 48 - PULIZIA DEI MERCATI- ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, con contratto annuale o spuntisti, in aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno alle rispettive aree in concessione, raccogliendo, separando accuratamente e stoccando provvisoriamente qualsiasi tipo di rifiuti provenienti dalla propria attività, per poi seguire in modo preciso e scrupoloso le indicazioni per il loro conferimento impartite dal Gestore del servizio. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata dovrà essere pulita ed i rifiuti prodotti, dovranno essere conferiti, separati per tipologia e privi di impurità, negli appositi contenitori presenti nelle posizioni individuate dal Comune o posizionati nei propri stalli secondo le modalità impartite dal Gestore. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti, all'interno dei cestini gettacarte o abbandonare i rifiuti in altre aree al di fuori di quella assegnata agli ambulanti dal Comune.

2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione dei mercati periodici, feste, sagre e di fiere autorizzate in area pubblica, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Comune, da indicare nell'atto di autorizzazione, con la quale si fisserà il corrispettivo economico per il servizio, considerando il necessario potenziamento del servizio e l'impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.

ART. 49 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali

opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, allo sgombero dei rifiuti abbandonati e alla pulizia delle aree.

ART. 50 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato abbandonare e/o lanciare volantini, depliant pubblicitari o materiale elettorale per le strade pubbliche o aperte al pubblico, lungo le recinzioni dei lotti edificati, negli usci delle abitazioni o collocarli sotto i tergicristalli o in altre parti degli autoveicoli in sosta. Sono fatte salve le eventuali comunicazioni da parte del gestore dello spazzamento per avvisare i cittadini dei servizi di spazzamento meccanizzato e del divieto di parcheggio.

2. E' consentita esclusivamente la distribuzione di volantini, depliant pubblicitari, mediante l'introduzione in cassetta predisposta nei pressi degli accessi agli edifici residenziali e/o relativi locali, mediante consegna a mano, e/o mediante dispositivi o espositori stradali debitamente autorizzati dal Comune.

3. È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni al comma precedente saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ART. 51 - PULIZIA SPIAGGE E AREE RETRODUNALI

L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio di igiene urbana, salvo diverse disposizioni degli Enti competenti, garantisce lo svolgimento del servizio di pulizia delle spiagge marine e delle aree retrodunali, inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto, del litorale del territorio comunale per le sole aree pubbliche non affidate in concessione.

Nello specifico la pulizia prevede:

Asportazione dei rifiuti depositati sull'arenile;

Collocazione e gestione (svuotamento, manutenzione, pulizia, sostituzione, etc.) di contenitori porta rifiuti adeguati sia in numero che in forma e materiale.

Per la pulizia degli arenili potranno essere impiegate opportune attrezzature meccaniche, in grado di coadiuvare l'intervento manuale per una maggiore celerità operativa, con l'adozione di tutte le cautele atte a tutelare l'arenile e prevenire ed evitare situazioni di pericolo.

Durante l'intera stagione balneare potranno essere installate sugli arenili o nei pressi degli stessi delle batterie di contenitori chiudibili e a tenuta stagna per la raccolta differenziata a congrua distanza l'una dall'altra a disposizione degli utenti della spiaggia. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio, dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti con adeguata frequenza, garantendo la pulizia ed il lavaggio dei contenitori.

Il Gestore concorda con il Comune, tramite appositi atti comunali e richiede le eventuali necessarie autorizzazioni riguardo il numero, la scelta, la composizione e la dislocazione delle batterie di contenitori e dei singoli cestini, curando sia l'agevole fruibilità degli stessi da parte dei bagnanti sia la prevenzione di fattori di fastidio e di rischio quali cattivi odori, richiamo di insetti, riversamento e dispersione di rifiuti sull'arenile ed in mare.

L'utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili o in prossimità di essi, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuti sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità.

Il Gestore del servizio, provvederà al ritiro dei rifiuti con adeguata frequenza.

E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi sugli arenili

E' altresì vietato arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

E' altresì vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini ,piccoli involucri, ecc.) sull'arenile.

È vietato depositare nei contenitori rifiuti provenienti da luoghi diversi dalle spiagge in cui sono posizionati.

La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art.50.

La posidonia e le biomasse spiaggiate non sono considerate rifiuti fino alla loro rimozione, anche perché, essendo frutto di un processo naturale, non sarebbe possibile individuare né un produttore né un detentore.

La raccolta e il deposito delle alghe giacenti sul litorale costituisce attività di gestione dei rifiuti che deve essere autorizzata dalla Regione che, avendo come obiettivo quello di contrastare l'erosione dei litorali, individua tra le soluzioni il mantenimento in loco dei banchi di posidonia.

ART. 52 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d' uso pubblico, è tenuto sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, con diritto di rivalsa.

4. In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato le seguenti tipologie:

- a) inerti;
- b) materiali assimilabili ai rifiuti urbani;

- c) materiali recuperabili (carta, cartone, vetro, imballaggi in plastica e lattine per bevande, etc.);
- d) rifiuti speciali e/o pericolosi, (barattoli di vernice, solventi etc.).

5. Le tipologie di rifiuti di cui alle lett. "a" e "d" devono essere conferiti a spese e cura del produttore presso impianti di trattamento autorizzati. Su tutto il territorio Comunale vige il divieto di conferire tali rifiuti nei contenitori predisposti per i rifiuti urbani.

6. La ditta che effettua attività edilizia, deve dimostrare al termine dei lavori di aver smaltito correttamente i rifiuti speciali non assimilati e/o quelli pericolosi prodotti presso centri regolarmente autorizzati, presentando agli uffici comunali preposti la documentazione prevista dalla normativa vigente per ogni unità locale di produzione.

7. I rifiuti riciclabili assimilati agli urbani possono essere conferiti secondo le modalità contemplate nel presente regolamento.

8. Particolari attività di smerigliatura, sabbiatura e abrasione dovranno essere esercitate con le cautele di circostanza, isolando l'area/i locali d'intervento così da ridurre al minimo i disagi per la collettività e la fuoriuscita e l'immissione di materiali e prodotti nelle aree circostanti.

ART. 53 - PULIZIA DELLE STRADE PUBBLICHE, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI AGRICOLI

Al fine della pulizia delle strade pubbliche e delle aree libere, entro il 30 Giugno di ogni anno, gli Enti titolari delle strade pubbliche e pertinenze stradali e l'Ufficio Tecnico Comunale, per quelle di propria competenza, devono provvedere allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante, nonché alla rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle suddette aree pubbliche, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;

I privati cittadini devono provvedere allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante, alla rimozione degli eventuali rifiuti, presenti nelle aree libere di proprietà in area urbana, secondo la normativa vigente, nonché all'eliminazione della vegetazione spontanea lungo le fasce di larghezza di 3 (tre) metri, nei lotti prospicienti le strade pubbliche e di penetrazione agraria; dovranno inoltre provvedere alla recinzione delle aree libere di proprietà, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, salvo eventuali modifiche di cui al Piano Urbanistico Comunale, ai sensi del codice della strada vigente.

Per i proprietari dei terreni non recintati, si potrà procedere oltre che alla contestazione della sanzione amministrativa di cui sopra, all'eventuale esecuzione dei lavori d'ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale, con l'addebito al proprietario inadempiente delle spese sostenute;

OBBLIGO DEI FRONTISTI

I proprietari ed i conduttori dei lotti di terreno posti lungo il confine con le strade Comunali e Vicinali dell'intero territorio comunale, nonché delle strade urbane devono effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale;

I proprietari e/o conduttori devono provvedere ad effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata;

L'inosservanza del presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 250,00, nonché l'obbligo di rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree libere di proprietà;

ART. 54 - CUNETTE E POZZETTI STRADALI GRIGLIATI

1. Considerate le problematiche inerenti il rischio idrogeologico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche nei pozzetti d'ispezione grigliati stradali e nelle caditoie di raccolta, devono essere mantenute pulite le cunette, a cura del Gestore. Nelle operazioni di pulizia dovrà essere posta particolare attenzione perché non vengano trasportati e/o introdotti rifiuti di qualsiasi tipologia nei pozzetti di ispezione e nelle caditoie.
2. Lo svolgimento del servizio di pulizia di cunette, caditoie e pozzetti grigliati stradali è svolto di regola secondo apposito piano operativo che definisca modalità, frequenza e giorni del servizio.

Il Gestore del servizio, provvederà alla pulizia di cunette, caditoie e pozzetti grigliati stradali con adeguata frequenza.

Art. 55 - LA RACCOLTA E IL TRASPORTO PER IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PER SUPERFICI SUPERIORI AI 1000 MQ

1. Così come indicato al punto b1 dell'art 8 non sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.000 mq.
2. Previa stipula di una apposita convenzione, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, prodotti dalle Grandi Utenze presenti nel territorio comunale, dovranno essere raccolti separatamente dal circuito di raccolta urbano ordinario (rivolto alle utenze domestiche ed utenze non domestiche non convenzionate), anche per consentire una gestione separata dei centri di costi per la contabilità analitica finalizzata anche all'applicazione della tariffa puntuale, proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotti (pesata dei rifiuti, rilevazione dei dati, imputazione dei costi, etc.) e ai costi per i servizi di raccolta e per gli smaltimenti/trattamenti.
3. Per "Grandi Utenze" si intendono tutte quelle utenze non domestiche che per la loro appartenenza a specifiche categorie di attività, per la loro dimensione Superiore ai 1000 mq, necessitano di servizi integrativi rispetto a quelli previsti dal servizio base offerto dal Comune.
4. il produttore degli stessi può stipulare una apposita convenzione con un soggetto terzo (diverso dal gestore del servizio pubblico) per la raccolta e l'avvio al recupero.
5. Rimane fermo che la stipula della convenzione con la quale le Grandi Utenze conferiscono i rifiuti al circuito pubblico di raccolta, libera gli stessi da responsabilità ex art. 188, comma 3, lett. "a" del D.Lgs. n.152/2006.
6. I rifiuti non assimilati oggetto di questo appalto dovranno essere raccolti separatamente secondo i flussi previsti, consentendone il loro conferimento in impianti diversi a seconda della tipologia (rifiuto residuo, organico, vegetale, imballaggi in cartone, imballaggi e film plastici, imballaggi in legno ecc.).
7. I contenitori collocabili all'interno del perimetro ove svolge l'attività l'utente saranno forniti in noleggio o in comodato d'uso alla medesima utenza dal soggetto terzo con la quale verrà stipulata apposita convenzione.

ART. 56 - DIVIETO DI ABBANDONO MOZZICONI DI SIGARETTA E RIFIUTI DI PICCOLE DIMENSIONI

In base alle ultime disposizioni normative (modifiche al D.lgs 152/2006 e ss.sm.is.) è fatto divieto gettare i mozziconi di sigaretta a terra. Pertanto anche al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata di rifiuti di piccolissime dimensioni, sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).

ART. 57 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso il Comando di Polizia Locale, ecc. l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

È severamente vietato lasciare rifiuti nei bordi strada, nelle piazzole stradali e nelle cunette. E' vietato inoltre abbandonare rifiuti dalle auto in movimento o dalle auto in sosta.

Titolo V CAPITOLO "DISPOSIZIONI GENERALI ECOCENTRO"

ART.58 - LA GESTIONE DEGLI "ECOCENTRO"

Il Comune mette a disposizione uno o più centri per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili denominati d'ora in poi "Ecocentro", per integrare ed ampliare i servizi di raccolta differenziata.

L'Ecocentro è una area custodita e attrezzata, allestita per il ricevimento dei rifiuti differenziati urbani e assimilati elencati nell'allegato I, par. 4.2 del D. M. 8 aprile 2008 ss.mm.ii., ovvero mediante raggruppamento per frazioni omogenee.

Il conferimento avviene da parte delle utenze domestiche e non domestiche, assoggettate al tributo o alla tariffa comunale, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuto dalle utenze domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico.

Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti direttamente all'Ecocentro, solamente se in possesso dei mezzi di trasporto e dei requisiti richiesti per legge e dal Comune, previa stipula di una apposita convenzione.

Nell'Ecocentro potranno avvenire operazioni di trasbordo da mezzi navetta ai contenitori previsti onde ottimizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti del circuito pubblico di raccolta. Nell'ambito delle attività dell'Ecocentro, ove autorizzata, si potrà effettuare la "preparazione per il riutilizzo" ex art. 183, comma 1 lett."q" del D.lgs 152/2006.

L'Ecocentro costituisce un servizio integrativo a quello ordinario di raccolta dei rifiuti urbani in quanto, tra altro:

- consente agli utenti di utilizzare, in orario di apertura, l'Ecocentro oltre a quanto previsto nell'ambito dei servizi di raccolta standard o di base compresi nel corrispettivo della tariffa;
- migliora la qualità del rifiuto conferito al servizio pubblico in quanto il gestore del centro ha l'obbligo di controllare i conferimenti dei singoli utenti e con l'occasione di formarli e sensibilizzarli in questo senso;
- potenzia le raccolte differenziate dei rifiuti, anche in termini quantitativi incrementando la percentuale di raccolta differenziata e favorendo il successivo conferimento dei materiali al recupero e al riciclaggio;
- rende disponibile un luogo di raccolta per i rifiuti che, per le loro caratteristiche dimensionali di particolare ingombro e o per quelle merceologiche, non si prestano alla raccolta attraverso i normali circuiti di raccolta stradale (es. materassi, mobili, grandi quantitativi di legno, verde, plastica, carta e cartone, accumulatori esausti, ecc.) o che risulta essere più comodo per l'utente provvedere direttamente conferendo gli stessi all'Ecocentro;
- diminuisce la pericolosità del residuo secco avviato allo smaltimento, raccogliendo separatamente i rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose (pile, oli vegetali e minerali, accumulatori, ecc.);
- può essere utilizzato come punto di appoggio per l'eventuale distribuzione di materiali per la raccolta differenziata (sacchetti per la raccolta dell'organico, contenitori domestici per la raccolta differenziata dei rifiuti, card per l'accesso all'ECOCENTRO o alle isole ecologiche territoriali etc.), sensibilizzando gli utenti al corretto e più selettivo conferimento dei rifiuti, etc.

All'utente è vietato:

- accedere all'Ecocentro senza rispettare le procedure di identificazione elettronica per il controllo degli accessi previste per l'abilitazione all'utilizzo dell'infrastruttura;
- sostare all'interno de centro oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di conferimento dei rifiuti in modo differenziato;
- parcheggiare i propri veicoli al di fuori e all'interno dell'Ecocentro se non come previsto dalla cartellonistica, comunque in posizione tale da ostacolare e/o ostruire la movimentazione dei contenitori o il loro utilizzo da parte dei cittadini per il conferimento dei rifiuti;
- collocare rifiuti ingombranti o qualsiasi altro rifiuto al di fuori del perimetro dell'Ecocentro, in corrispondenza dell'accesso dello stesso o in punti di intralcio per l'accesso ai contenitori in genere;
- parcheggiare gli autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti;
- effettuare i depositi in orari diversi da quelli prescritti e fuori dai contenitori specifici;
- danneggiare, imbrattare e affiggere qualsiasi cosa sui contenitori e/o qualsiasi attrezzatura accessoria dell'Ecocentro;
- depositare all'interno dei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti, né rifiuti in stato di combustione, o allo stato fuso, o che possano recare danno ai cassonetti/contenitori speciali per le diverse tipologie di rifiuti, ai cassoni scarrabili normali o compattatori, o in generale alle attrezzature

messe a disposizione del Ecocentro, (per il quale viene chiamato responsabile, anche per eventuali danni);

- qualsiasi operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta;
- utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta più l'utilizzo, nel qual caso deve segnalare ciò al gestore;
- incendiare i rifiuti;

L'utente ha diritto:

- ad avere un rapporto col personale dell'Appaltatore basato su cortesia e rispetto e ad avere informazioni sulle modalità di conferimento;
- a procedure moderne, semplici e chiare;
- alla continuità del servizio e ad un'informazione preventiva sui disservizi;

L'utente deve:

- rispettare le disposizioni previste per l'utilizzo della CARD di accesso (tessera sanitaria o altro stabilito dall'amministrazione comunale);
- rispettare il limite di velocità di 10 km/h all'interno della piattaforma;
- rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta;
- trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
- uscire dall'Ecocentro durante le operazioni di movimentazione degli scarrabili e dei contenitori;
- rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale di controllo al momento del conferimento.

Potranno essere ammessi, purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali oli esausti, batterie di auto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche non superiori a 0,2 mc., lampade al neon, prodotti del "fai da te" ed altri similari. Nell' isola ecologica sarà prevista la localizzazione di idonei contenitori per il raggruppamento anche di queste tipologie di rifiuti anche pericolosi. Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell'utenza nell'Ecocentro di tutte le tipologie di rifiuti ammesse e raccolte nell'isola ecologica medesima sono a completo ed esclusivo carico dell'utenza.

Le attrezzature degli Ecocentri saranno utilizzati con la massima cura e perizia, al fine di evitare danni e di preservarne l'integrità.

Le attrezzature saranno mantenute in perfetto stato d'efficienza e pulizia ed a tal fine devono essere sottoposte a periodiche e precise manutenzioni. L'area recintata sarà mantenuta in buono stato di pulizia e l'area verde perimetrale soggetta a periodica manutenzione.

Nella gestione dell'Ecocentro saranno garantiti:

- l'apertura, chiusura e custodia dell'area dell'Ecocentro;

- il riconoscimento delle utenze assoggettate al tributo o tariffa rifiuti. L'utenza dovrà comunque esibire una card di accesso o tesserino appositamente rilasciato dal Comune o altre card come quella sanitaria (utenze domestiche);
- La formulazione di un elenco completo dei materiali di origine domestica, anche pericolosi, conferibili dall'utenza; i quantitativi massimi giornalieri conferibili dalla singola utenza entro i limiti di assimilazione quali-quantitativa così come deliberati dal Comune;
- il controllo dei materiali in arrivo in modo da evitare il deposito di materiali non ammessi o mescolati con impurità;
- il travaso e il deposito delle varie frazioni di rifiuto conferite dagli utenti negli specifici contenitori e/o cassoni scarrabili forniti dall'appaltatore;
- la pulizia dell'area della piattaforma.

L'area non potrà essere utilizzata come cantiere di rimessaggio di automezzi e di attrezzature.

Spetta all'Amministrazione Comunale stabilire gli orari per l'accesso nell'Ecocentro per gli utenti che volessero conferire direttamente materiale selezionato, rispettando le ore settimanali di apertura e le modalità di accesso alla struttura. Gli orari potranno subire dei cambiamenti, stabiliti e comunicati preventivamente dal Comune. Il personale dell'Appaltatore ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la card prevista per l'accesso e/o un valido documento di identità, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle norme di gestione dell'Ecocentro. È consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile.

L'Ecocentro deve adempiere ai previsti incombenzi amministrativi (registri carico e scarico dei rifiuti, formulario di identificazione, etc.) ed agli obblighi stabiliti dall'entrata in vigore della disciplina SISTRI.

Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche, in forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva Tabella.

Tabella 1		
Tipo di rifiuto	Codici CER	Quantità per utenza
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	250 litri/conf./settimana
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	1 mc/conf./settimana
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107	20 pz/conferimento (vetro in bottiglie) 3 pz/conf. (vetro ingombrante)
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101	1 mc/conf./settimana
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	1 mc/conf./settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	150104	20 pz/conf./settimana
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103	3 pz/conf./settimana
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	5 pz/conf./settimana
Imballaggi misti	150106	20 pz/conf./settimana
Abbigliamento	200110	10 pz/conf./giorno
Ingombranti metallici	200140	3 pz/ conf./settimana
Altri ingombranti	200307	3 pz/ conf./settimana
Elettrodomestici contenenti CFC	200123	1 pz/ conf./mese
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135	1 pz/ conf./settimana
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	200136	3 pz/ conf./settimana

Pile e batterie	200133 - 200134	1 pz/ conf./giorno (se riferito ad accumulatori)
Pneumatici usati	160103	4 pz/conf./mese
Medicinali scaduti	200132	1 kg/conf./settimana
Contenitori etichettati T o F	150110	1 kg/conf./settimana
Lampade al neon	200121	5 pezzi/settimana
Oli minerali esausti	200126	5 kg/conf./mese
Oli vegetali e animali	200125	2 kg/settimana
Rifiuti inerti 170107	170107	0,2 mc/settimana

Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'Ecocentro, purché autorizzato dall'Amministrazione.

Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità riportati nell'art. 8, i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l'Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella

Tabella 2		
Tipo di rifiuto	Codici CER	Quantità per utenza litri (*)/conf.
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	250
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	250
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	250
Imballaggi secondari cellullosici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	360
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	250
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	360
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	250
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	n° 3 pz/conf
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	n° 3 pz/conf
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	250
Rifiuti da giardini utenza privata non domestica	20 02 01	1000
Scarti da lavorazioni alimentari (**)	02 03 04 - 02 06 01	250
Scarti della lavorazione del legno (**)	03 01 05	120
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	n° 10 pz/conf
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	n° 3 pz/conf
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti	20 03 07	n° 3 pz/conf
Medicinali scaduti	20 01 32	5
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezz. elettroniche	20 01 34	5
<i>(*) espresso in litri salvo indicazione diversa</i>		
<i>(**) I rifiuti capitolo 020304 – 020601 – 030105 potranno essere accettati solo dai centri di raccolta autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006</i>		

I quantitativi conferiti dalla singola utenza, devono essere annotati in volume e in peso (qualora l'Ecocentro sia dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i.

Poiché i quantitativi conferiti presso l'Ecocentro concorrono ai quantitativi massimi ammissibili per l'assimilabilità ai rifiuti, per le utenze non domestiche che intendono avvalersi del conferimento presso l'Ecocentro è necessario che siano ridefiniti, per differenza, i quantitativi massimi conferibili nell'ambito dei circuiti territoriali e sia conseguentemente modulata la capacità dei contenitori forniti in dotazione e la frequenza di raccolta.

Titolo VI - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 59 - REGIME SANZIONATORIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni nei limiti minimi e massimi indicate nella tabella di seguito riportata, a norma e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e s.m.i.. Ogni altra violazione al presente Regolamento, potrà essere punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come disciplinato dal Dispositivo dell'art. 7 bis TUEL, anche quelle non espressamente indicata nella tabella di cui sotto.
2. Alcune sanzioni riportate in tabella risultano determinate dal presente regolamento con importi fissi, in relazione alla loro gravità.
3. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni, sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e agli organi ai quali la legge riconosce la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Possono, altresì, accertare, contestare violazioni Amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del Comune, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica.

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

VIOLAZIONI	ARTICOLO	Min/Max (€)	NOTE
Conferimento di rifiuti urbani assimilati oltre i limiti qualitativi	Art. 8	100,00 – 300,00	
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico	Art. 8	100,00 – 500,00	
Conferimento di rifiuti, esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani	Art. 9	100,00 – 500,00	
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata (Oltre alla sanzione sarà da computare l'onere del ripristino dei luoghi secondo quanto indicato all'art.12, c.5)	Art. 12, 18		
rifiuti urbani non ingombranti		150,00 – 500,00	
rifiuti urbani ingombranti		150,00 – 500,00	
rifiuti speciali		150,00 – 500,00	
rifiuti pericolosi		sanzione ai sensi dell'art. 255 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii	
Danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)	Art. 12	100,00 – 300,00	

Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore.	Art. 12	100,00 – 300,00	
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Art. 12		
rifiuti urbani non ingombranti		100,00 – 300,00	
rifiuti urbani ingombranti		100,00 – 300,00	
rifiuti speciali		100,00 – 300,00	
rifiuti pericolosi		** sanzione ai sensi dell'art. 255 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii	
Mancato rispetto delle prescrizioni generali dell'art. 12	Art. 12	100,00 – 300,00	
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore	Art. 12	100,00 – 300,00	
Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata	Art. 18	100,00 – 300,00	
Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	Art. 18	100,00 – 300,00	
Manomissione o danneggiamento di contenitori	Art. 18	100,00 – 300,00	
Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non utenti del servizio (residenti e non) ed attività non insediate nel territorio comunale	Art. 18	500,00	
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento	Art. 18	100,00 – 300,00	
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	Art. 18	100,00 – 300,00	
Deposito di rifiuti davanti all'ingresso dell'Ecocentro	Art. 18	500,00	
Deposito per il ritiro, da parte dell'utente, della frazione di rifiuto denominata carta in occasioni di eventi alluvionali e/o particolari condizioni atmosferiche	Art. 18	100,00 – 300,00	
Mancato rispetto delle prescrizioni generali dell'Art. 18	Art. 18	100,00 – 300,00	
Mancato rispetto dell'obbligo di conferimento negli appositi contenitori dei medicinali scaduti	Art. 19	100,00 – 300,00	
Divieto di abbandono dei rifiuti inerti in qualsiasi area del territorio comunale. (Oltre alla sanzione sarà da computare l'onere del ripristino dei luoghi secondo quanto indicato all'Art.12, c.5)	Art.20	500,00	
Abbandono di sacchetti di rifiuti su cestini gettacarte	Art.28	100,00 – 300,00	
Mancato rispetto del divieto di collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole e fermate per il trasporto pubblico e comunque in modo da costituire intralcio alla circolazione	Art. 33	100,00 – 300,00	
Contravvenzione per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'Art. 37 manifestazioni pubbliche	Art. 37	100,00 – 300,00	
Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali. Mancata dotazione dell'attrezzatura necessaria per la raccolta delle deiezioni. Contravvenzione per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'Art. 38.	Art. 38	300,00	
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi	Art. 39	100,00 – 300,00	
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati	Art. 40	100,00 – 300,00	
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati	Art. 41	250,00	
Contravvenzione agli obblighi relativi al "Volantinaggio" di cui all'art. 42 divieto di Attività di volantinaggio presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico, con apposizione di	Art. 42	500,00	

volantini nei veicoli o collocarli sotto i tergicristalli in sosta; divieto di volantinaggio in luogo pubblico e divieto di lasciare o collocare volantini e simili sul suolo pubblico			
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività	Art. 43	300,00	
Contravvenzione agli obblighi di pulizia delle aree scoperte private e dei terreni agricoli	Art. 44	250,00	
Spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati	Art. 12	100,00 – 300,00	
Divieto di abbandono dei rifiuti a lato dei contenitori altrui destinati alla raccolta dei rifiuti	Art. 35	100,00 – 300,00	
Conferimento errato da parte di utenza condominiale individuata	Art. 23	100,00 – 300,00	
Conferimento errato da parte di utenza condominiale non individuata, responsabilità condominio	Art. 23	100,00 – 300,00	
Divieto gettare i mozziconi di sigaretta a terra. Divieto di dispersione incontrollata di rifiuti di piccolissime dimensioni, sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio; vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).	Art 47	50,00	
Divieto di abbandonare rifiuti nei bordi strada nelle cunette e nelle piazzole stradali. Divieto di abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private, formando discariche, su tutto il territorio comunale	Art 48	500,00	

ART. 60 - "NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI ED ISTITUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO"

1. Il Comune può avvalersi di ispettori ambientali, appositamente nominati dal Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 27.12.2006, n. 296, per l'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia di corretto conferimento dei rifiuti nel territorio di competenza.
2. Il Dirigente, con proprio atto motivato, può abilitare l'ispettore ambientale all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali, in materia di abbandono di rifiuti, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. Il Comune può anche stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato regolarmente istituite, allo scopo di consentire ai componenti della Associazione di eseguire la vigilanza, controllo, attività ispettiva circa l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale.
4. L'Ispettore ambientale deve possedere i requisiti necessari all'espletamento di tale figura, attestati dalla frequentazione di un corso di formazione sulla figura stessa.
5. L'Ispettore Ambientale Comunale, svolge, anche in collaborazione con la Polizia Locale:
 - attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
 - opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del Comune di Sinnai;
 - forme d'intervento più complesse che consentano un effettivo controllo del territorio comunale, ad esempio la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto svolge un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, artigianali e commerciali;

- attività di sensibilizzazione al cittadino e all'utente sulle regole del conferimento dei rifiuti;
- le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente;
- attività tesa ad acquisire informazioni, ispettiva di cose (ad esempio apertura buste e sacchetti) in luoghi diversi dalla privata dimora, rilevazioni segnaletiche descrittive, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

6. Sono escluse, per l'ispettore ambientale le competenze in ordine agli illeciti previsti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii la quale competenza rimane esclusivamente degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

ART. 61 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel precedente regolamento di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.